



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 dicembre 2008 (08.12)
(OR. en)**

16314/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0105 (CNS)**

**AGRI 412
AGRIORG 126
AGRISTR 31
AGRIFIN 105**

NOTA

del:	Segretariato generale del Consiglio
alle:	Delegazioni
n. doc. prec.:	15558/08 + ADD 3 16049/08
n. prop. Com:	9656/08 - COM(2008) 306 definitivo
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - <i>Valutazione dello stato di salute</i>

In seguito alla riunione del Comitato speciale Agricoltura del 1° dicembre 2008, si allega per le delegazioni la versione consolidata e pulita del testo che si è convenuto di:

- trasmettere ai giuristi-linguisti per la messa a punto;
- adottare quanto prima secondo la procedura dei punti "A".

Progetto
di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo³,

previa consultazione del Comitato delle regioni⁴,

considerando quanto segue:

- (1) Nella valutazione dell'attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) del 2003 sono state ravvisate alcune nuove sfide di rilievo per l'agricoltura europea, segnatamente i cambiamenti climatici, le energie rinnovabili, la gestione delle risorse idriche, la biodiversità, e la ristrutturazione del settore lattiero-caseario.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

In tale contesto, il 20 novembre 2007 la Commissione ha presentato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "In preparazione alla "valutazione dello stato di salute" della PAC riformata"¹. Il presente regolamento tiene conto della comunicazione e delle successive discussioni sugli elementi salienti della stessa in sede di Parlamento europeo, Consiglio², Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni, nonché dei numerosi contributi emersi dalla consultazione pubblica.

- (2) La Comunità europea, in quanto parte contraente del protocollo di Kyoto³, è stata invitata ad impegnarsi ad attuare e/o ad elaborare politiche e misure, in conformità con la loro situazione nazionale, come promozione di forme sostenibili di agricoltura, alla luce delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici. Inoltre, il protocollo di Kyoto impone alle parti di formulare, applicare, pubblicare ed aggiornare regolarmente i programmi nazionali e, se necessario, quelli regionali contenenti misure per mitigare i cambiamenti climatici e per facilitare un adeguato adattamento ad essi. Tali programmi dovrebbero riguardare, tra l'altro, l'agricoltura e la silvicoltura. In questo contesto risulta opportuno rafforzare ulteriormente il ruolo del sostegno allo sviluppo rurale. La necessità di interventi urgenti è suffragata da fondate prove scientifiche. La Comunità europea è stata inoltre invitata ad esplorare tutti i modi possibili per ridurre le emissioni di gas serra. Benché l'agricoltura europea abbia contribuito più di altri settori a limitare le emissioni di gas serra, in futuro il settore agricolo sarà chiamato ad intensificare lo sforzo di riduzione delle emissioni nel quadro della strategia globale in materia di cambiamenti climatici elaborata dall'UE.

¹ Documento del Consiglio 15351/07, COM(2007) 722 defin.

² Conclusioni del Consiglio del 17 marzo 2008 (documento del Consiglio 7150/08)

³ Decisione 2002/358/CE del Consiglio (GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1).

- (3) In seguito ai gravi problemi connessi alla carenza idrica e alla siccità il Consiglio ha considerato, nelle sue conclusioni sul tema "Carenza idrica e siccità" del 30 ottobre 2007, che occorre prestare maggiore attenzione alla gestione delle risorse idriche, nonché alla qualità delle acque, nell'ambito dei pertinenti strumenti della PAC*. Una gestione sostenibile delle risorse idriche è essenziale per l'agricoltura europea, sia ai fini di un consumo di acqua per l'agricoltura più razionale in termini quantitativi, sia allo scopo di preservare la qualità dell'acqua. Le previsioni riguardanti i cambiamenti climatici indicano come probabile un aumento, in frequenza e in estensione geografica, dei fenomeni di siccità.
- (4) Inoltre, nelle sue conclusioni "Arrestare la perdita di biodiversità", del 18 dicembre 2006, il Consiglio ha sottolineato che la tutela della biodiversità continua a rappresentare una sfida importante resa ancora più drammatica dai cambiamenti climatici e dalla domanda di acqua e che, nonostante i sostanziali progressi già compiuti, occorreranno ulteriori sforzi per raggiungere il traguardo che la Comunità europea si è prefissata per il 2010 in materia di biodiversità**. L'agricoltura europea ha un ruolo fondamentale da svolgere per proteggere la biodiversità.
- (5) È importante che queste priorità comunitarie si traducano sempre più in interventi concreti nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale approvati a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio¹.
- (6) L'innovazione può in particolare contribuire allo sviluppo di tecnologie, prodotti e processi nuovi, e corroborare pertanto gli sforzi volti ad affrontare le nuove sfide. Occorre offrire sostegno specifico all'innovazione con riferimento alle priorità suddette, ossia cambiamenti climatici, energie rinnovabili, gestione delle risorse idriche e biodiversità, al fine di aumentare l'efficacia delle rispettive operazioni.

* Documento del Consiglio 13888/07, punto 17.

** Documento del Consiglio 16164/06.

¹ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 146/2008 (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 1).

- (7) L'estinzione del regime delle quote latte a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli¹ richiederà sforzi specifici da parte dei produttori di latte per adattarsi ai cambiamenti, soprattutto nelle regioni svantaggiate. In vista dell'estinzione graduale delle quote latte nel 2015 gli Stati Membri dovrebbero potersi avvalere, dal 2010, degli importi derivanti dall'applicazione della modulazione obbligatoria di cui all'articolo 9, paragrafo 4 e all'articolo 10, paragrafo 4 e, dal 2011, degli importi ottenuti a norma dell'articolo 123bis del regolamento (CE) [...] del Consiglio, del [...], che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori² per accompagnare la ristrutturazione del settore lattiero-caseario con misure di sviluppo rurale.
- (8) Data l'importanza delle summenzionate priorità si dovrebbe fare obbligo agli Stati membri di includere nei propri programmi di sviluppo rurale operazioni connesse a queste nuove sfide.
- (9) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli orientamenti strategici comunitari in materia di sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007 2013), adottati con la decisione 2006/144/CE del Consiglio³, possono essere oggetto di un riesame per tener conto di rilevanti modifiche delle priorità comunitarie. Si dovrebbe pertanto prevedere l'obbligo, a carico degli Stati membri che ricevono fondi supplementari, di rivedere i piani strategici nazionali in seguito al riesame degli orientamenti strategici comunitari, in modo da stabilire un quadro che renda possibile modificare i programmi. Tale obbligo dovrebbe riguardare solo gli Stati membri che, dal 2010, otterranno risorse finanziarie supplementari derivanti dalla modulazione obbligatoria di cui all'articolo 9, paragrafo 4 e all'articolo 10, paragrafo 4 e, dal 2011, gli importi ottenuti a norma dell'articolo 123bis del regolamento (CE) [...] del Consiglio, del [...], che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori⁴.

¹ GU L 299 del 16.11.2007, pag.1

² GU L [...] del [...], pag. [...].

³ GU L 55 del 25.2.2006, pag. 20.

⁴ GU L [...] del [...], pag. [...].

- (10) Occorre fissare un termine per l'inserimento delle operazioni connesse alle nuove sfide nei programmi di sviluppo rurale e per la trasmissione dei programmi di sviluppo rurale riveduti alla Commissione, al fine di accordare agli Stati membri un lasso di tempo ragionevole per modificare i loro programmi di sviluppo rurale alla luce degli orientamenti strategici comunitari e dei piani strategici nazionali riveduti.
- 11) Poiché l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia e l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania dispongono che, tranne per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, i pagamenti diretti siano erogati agli agricoltori dei nuovi Stati membri secondo un meccanismo di introduzione progressiva e le norme relative alla modulazione si applichino a tali agricoltori esclusivamente a decorrere dal 2012, i nuovi Stati membri non dovranno rivedere i propri piani strategici nazionali e i termini per rivedere e trasmettere i propri programmi di sviluppo rurale dovrebbero essere adattati di conseguenza. Poiché, per lo stesso motivo, le norme relative alla modulazione non si applicano alla Bulgaria e alla Romania prima del 2013, l'obbligo di rivedere i propri piani strategici nazionali e programmi di sviluppo rurale non dovrebbe applicarsi a tali nuovi Stati membri.
- 12) Le prescrizioni relative al contenuto dei programmi di sviluppo rurale dovrebbero essere adeguate ai nuovi obblighi. È opportuno compilare un elenco indicativo dei tipi di operazioni e dei relativi effetti potenziali, per facilitare agli Stati membri la scelta delle operazioni pertinenti connesse alle nuove sfide nel contesto del quadro giuridico dello sviluppo rurale.
- (13) Per offrire ai beneficiari ulteriori incentivi all'assunzione di operazioni legate alle nuove priorità, si dovrebbe consentire la possibilità di erogare, per tali operazioni, aiuti di importo e di tasso maggiorati.
- (14) Per intensificare la cooperazione allo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale, occorre maggiore flessibilità nella composizione dei partecipanti ai progetti.

- (15) Per gli agricoltori che subiscono riduzioni sostanziali del valore dei pagamenti diretti conformemente al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, si dovrebbe accordare a decorrere dall'esercizio 2011, un sostegno di ristrutturazione transitorio, decrescente e non discriminatorio. Tale sostegno dovrebbe pervenire tramite i programmi di sviluppo rurale in modo da aiutare gli agricoltori interessati ad adattarsi ai cambiamenti attraverso una ristrutturazione delle loro attività economiche all'interno e al di fuori del settore agricolo.
- (16) Per offrire più flessibilità al sostegno che produce effetti agroambientali, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di por fine agli impegni agroambientali e mettere a disposizione un sostegno equivalente a norma del primo pilastro, a condizione di rispettare gli interessi economici e le aspettative legittime del beneficiario e di mantenere il vantaggio ambientale globale.
- (17) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha sancito il principio secondo cui gli agricoltori che non rispettano determinati requisiti in materia di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, ambiente e benessere degli animali sono soggetti a riduzioni dei pagamenti o all'esclusione dal beneficio del sostegno diretto. Questo dispositivo, cosiddetto di "condizionalità", fa parte integrante del sostegno comunitario nell'ambito dei pagamenti diretti e dello sviluppo rurale. Si possono tuttavia individuare differenze di applicazione nei due settori, in quanto varie norme del sistema di condizionalità dei pagamenti diretti non sono riprese nella condizionalità dello sviluppo rurale. A fini di coerenza, è necessario allineare le norme di sviluppo rurale sulla condizionalità a quelle dei pagamenti diretti, in particolare per quanto riguarda la responsabilità, le soglie minime per applicare riduzioni e esclusioni, i casi minori d'inadempienza, i criteri specifici da considerare per precisare le regole sulle riduzioni e esclusioni e le nuove date di applicazione dei requisiti riguardanti il benessere degli animali nei nuovi Stati membri.

- (18) Conformemente del regolamento (CE) [...] del Consiglio, del [...], che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori¹, i proventi della modulazione di cui all'articolo 9, paragrafo 4 e all'articolo 10, paragrafo 4 e, dal 2011, gli importi ottenuti a norma dell'articolo 123bis del suddetto regolamento vanno utilizzati per il sostegno allo sviluppo rurale. È opportuno garantire che un importo equivalente a tali proventi venga utilizzato a sostegno di operazioni relative alle nuove sfide.
- (19) In considerazione dell'uso complementare, specifico e vincolante degli importi corrispondenti a tali proventi, occorre fare in modo che non venga alterato l'equilibrio stabilito tra gli obiettivi del sostegno allo sviluppo rurale.
- (20) Data l'importanza delle nuove sfide a livello comunitario e l'urgenza di rispondervi, il contributo FEASR dovrebbe essere maggiorato per facilitare l'applicazione delle operazioni ad esso connesse.
- (21) Occorre modificare il ruolo e le funzioni del comitato di sorveglianza in relazione alle modifiche dei programmi di sviluppo rurale, al fine di accrescerne l'efficienza.
- (22) A fini di certezza del diritto e di semplificazione, è opportuno chiarire e armonizzare le disposizioni che esentano dall'applicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato i pagamenti erogati dagli Stati membri a norma e in conformità del presente regolamento.
- .
- (23) Per facilitare l'insediamento dei giovani agricoltori e l'adeguamento strutturale delle rispettive aziende dopo la fase iniziale di insediamento, occorre aumentare l'importo massimo di sostegno.

¹ GU L [...] del [...], pag. [...].

(24) Per fornire tempestivamente il nuovo quadro di applicazione dei piani strategici nazionali e programmi di sviluppo rurale riveduti, in particolare per quanto riguarda gli importi da mettere a disposizione con la modulazione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi dal 1° gennaio 2009, insieme agli altri regolamenti che sono stati adottati nel quadro della valutazione dello stato di salute. L'applicazione retroattiva non dovrebbe violare il principio della certezza del diritto dei beneficiari interessati. Tuttavia, alla luce del medesimo principio, le disposizioni modificate inerenti l'applicazione della condizionalità dovrebbero applicarsi dal 1° gennaio 2010¹.

(18) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1698/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 è così modificato:

(1) All'articolo 11, paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) un elenco dei programmi di sviluppo rurale destinati ad attuare il piano strategico nazionale, una ripartizione indicativa del FEASR tra i vari programmi, compresi gli importi previsti all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, e un'indicazione distinta degli importi di cui all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del presente regolamento."

(2) Alla fine del capo II è aggiunto il seguente articolo:

¹ NOTA per i giuristi-linguisti: il presente considerando deve essere allineato con quello corrispondente nel progetto di regolamento sul sostegno diretto.

"Articolo 12 bis

Revisione

1. In seguito al riesame degli orientamenti strategici comunitari di cui all'articolo 10, ciascuno Stato membro che riceva, a decorrere dal 2010, le risorse supplementari ricavate dall'applicazione della modulazione obbligatoria di cui all'articolo 9, paragrafo 4 e all'articolo 10, paragrafo 4 e, dal 2011, degli importi ottenuti a norma dell'articolo 123bis del regolamento (CE) n. [...] del Consiglio del [...] [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori¹ rivede il proprio piano strategico nazionale secondo la procedura descritta all'articolo 12, paragrafo 1.
2. Il piano strategico nazionale riveduto di cui al paragrafo 1 del presente articolo è inviato alla Commissione entro il 30 giugno **2009**."

(3) È aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 16 bis

Operazioni specifiche connesse a talune priorità

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, gli Stati membri introducono nei programmi di sviluppo rurale, in funzione delle loro particolari esigenze, tipi di operazioni rispondenti alle seguenti priorità, enunciate negli orientamenti strategici comunitari e meglio specificate nei piani strategici nazionali:
 - a) cambiamenti climatici;
 - b) energie rinnovabili;
 - c) gestione delle risorse idriche;
 - d) biodiversità.
 - (e) misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario
 - (f) innovazione connessa alle priorità di cui alle lettere a), b), c) e d).

¹ GU L [...] del [...], pag. [...].

I tipi di operazioni da collegare alle priorità menzionate al primo comma sono finalizzati al conseguimento di obiettivi quali gli effetti potenziali di cui all'allegato II del presente regolamento. Un elenco indicativo di tali tipi di operazioni e dei loro effetti potenziali è riportato nell'allegato II.

I programmi di sviluppo rurale riveduti relativi alle operazioni di cui al presente paragrafo sono presentati alla Commissione entro il 30 giugno 2009.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010, per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, le aliquote del sostegno che figurano nell'allegato I possono essere maggiorate di 10 punti percentuali.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2010, ciascun programma di sviluppo rurale comprende anche:
 - a) l'elenco dei tipi di operazioni e le informazioni di cui all'articolo 16, lettera c), relative ai tipi specifici di operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
 - b) una tabella indicante, per il periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 2013, il contributo comunitario totale per tipo di operazioni ai sensi del primo paragrafo del presente articolo."
4. Per i nuovi Stati membri, quali definiti all'articolo 2, lettera g) del regolamento (CE) n. [...] del Consiglio del [...] [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori]¹, ai paragrafi 1, 2 e 3 la data del 1° gennaio 2010 è sostituita dal 1° gennaio 2013 e la data del 30 giugno 2009 è sostituita dal 30 giugno 2012.
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano alla Bulgaria e alla Romania.

¹ G U L [...] del [...], pag. [...].

(4) All'articolo 17 è aggiunto il seguente paragrafo:

"3. Gli importi equivalenti a quelli ricavati dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 5 bis, non rientrano nel contributo totale del FEASR da cui è calcolato il contributo finanziario minimo della Comunità per asse ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo."

"4 bis) All'articolo 20, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) misure transitorie:

i) sostegno alle aziende agricole di semisussistenza in via di ristrutturazione (per Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia);

ii) sostegno alla costituzione di associazioni di produttori (per Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia);

iii) sostegno alle aziende agricole in via di ristrutturazione, ivi compresa la diversificazione in attività estranee all'agricoltura, dovuta alla riforma di un'organizzazione comune di mercato".

4 ter) All'articolo 29, paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase:

"La cooperazione interessa almeno due operatori, dei quali almeno uno è un produttore primario o appartiene all'industria di trasformazione."

4 quater) Il seguente articolo 35 bis è inserito quale ultimo articolo della sottosezione 4

"Condizioni per le misure transitorie":

"Articolo 35 bis

Aziende agricole in via di ristrutturazione dovuta alla riforma di un'organizzazione comune di mercato

1. Il sostegno previsto all'articolo 20, lettera d), punto iii) per le aziende agricole in via di ristrutturazione, ivi compresa la diversificazione in attività estranee all'agricoltura, dovuta alla riforma di un'organizzazione comune di mercato, è concesso agli agricoltori i cui pagamenti diretti sono ridotti nel 2010 di oltre il 25% rispetto al 2009 in applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e che presentano un piano aziendale.
2. L'andamento del piano aziendale di cui al paragrafo 1 è valutato al termine di 12 mesi.
3. Il sostegno è erogato sotto forma di aiuto forfettario decrescente e solo negli anni 2011, 2012 e 2013. Il sostegno è limitato al massimale fissato nell'allegato I e, in ogni caso, non supera il 50% della riduzione dei pagamenti diretti rispetto al 2009 in applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio."

4 quinquies) All'articolo 39, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

"Gli Stati membri possono porre fine a tali impegni senza che il beneficiario interessato abbia l'obbligo di rimborsare il sostegno già ricevuto, a condizione che:

- venga reso nuovamente disponibile il sostegno a titolo del regolamento (CE) n. [...] del Consiglio del [...] [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori]¹, nel quadro del quale vengono applicate norme che producono effetti agroambientali globali equivalenti a quelle della misura agroambientale che viene cessata,

¹ GU L [...] del [...], pag. [...].

- tale supporto non sia finanziariamente meno favorevole per il beneficiario interessato,
- il beneficiario interessato sia informato di tale possibilità nel momento in cui assume i suoi impegni."

"4 sexies) È aggiunto il seguente articolo come primo articolo della sottosezione 4 "Rispetto dei requisiti"

"Articolo 50 bis

Requisiti principali

1. Il beneficiario che riceve i pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v) rispetta, nell'insieme della sua azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli [X] e [X] e agli allegati [X] e [X] del regolamento (CE) n. [...], del [...], [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori].

L'obbligo di rispettare i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al primo comma non si applica alle attività non agricole dell'azienda né alle superfici non agricole per le quali non è chiesto un sostegno ai sensi dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del presente regolamento.

2. L'autorità nazionale competente fornisce al beneficiario, facendo uso tra l'altro di mezzi elettronici, l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali da rispettare."

(5) L'articolo 51, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Se in qualsiasi momento di un dato anno civile (in seguito denominato "anno civile considerato") i criteri di gestione obbligatori o le buone condizioni agronomiche e ambientali non sono rispettati a causa di atti o omissioni direttamente imputabili al beneficiario che ha presentato la domanda di pagamenti ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v) nell'anno civile considerato, l'importo totale dei pagamenti erogati o che devono essere erogati a detto beneficiario in relazione all'anno civile considerato è ridotto oppure il beneficiario è escluso dall'erogazione di tali pagamenti secondo le modalità di applicazione stabilite in conformità del paragrafo 4.

La riduzione o l'esclusione di cui al primo comma si applicano anche se in qualsiasi momento dell'anno civile considerato non sono rispettati, in conseguenza di atti o omissioni direttamente imputabili al beneficiario che ha presentato la domanda di pagamenti ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto iv), i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all'articolo 39, paragrafo 3.

Il primo e il secondo comma si applicano anche nel caso in cui l'inadempienza in questione sia conseguenza di atti od omissioni direttamente imputabili al cessionario o al cedente della terra.

In deroga al precedente comma, se la persona alla quale l'atto o l'omissione è direttamente imputabile ha presentato una domanda di pagamenti nell'anno civile considerato, la riduzione o l'esclusione sono applicate agli importi complessivi dei pagamenti erogati o che devono essere erogati a detta persona.

Ai fini del presente paragrafo si intende per "cessione" qualsiasi tipo di transazione per effetto della quale il cedente non ha più la disponibilità della terra."

(6) L'articolo 51, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La riduzione o l'esclusione dei pagamenti di cui al paragrafo 1 si applica alle seguenti condizioni:

- a) la riduzione o l'esclusione non si applica, durante la proroga, ai requisiti per cui è stata concessa una proroga conformemente all'articolo 26, paragrafo 1;
- b) gli Stati membri possono decidere, fermo restando il paragrafo 1 e conformemente alle condizioni stabilite nelle modalità di applicazione di cui al paragrafo 4, di non applicare una riduzione o un'esclusione di importo pari o inferiore a 100 EUR per beneficiario e per anno civile.

Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, l'autorità competente adotta, nel corso dell'anno successivo, le misure necessarie per garantire che il beneficiario provveda a sanare l'inadempienza constatata. L'inadempienza constatata e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario."

(6 bis) All'articolo 51, paragrafo 3, nel secondo e terzo comma, le date di cui alla lettera c) sono sostituite rispettivamente da "1° gennaio 2013" e "1° gennaio 2016".

(6 ter) L'articolo 51, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le modalità di applicazione della riduzione o dell'esclusione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2. In questo contesto si tiene conto della gravità, portata, durata e frequenza delle inadempienze accertate nonché dei seguenti criteri:

- a) in caso di negligenza, la percentuale di riduzione non può superare il 5% e, in caso di recidiva, il 15%.

In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non applicare riduzioni se, in base alla sua gravità, portata e durata, l'inadempienza è da considerarsi di scarsa rilevanza. Tuttavia, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali non possono essere considerati di scarsa rilevanza.

A meno che il beneficiario non adotti immediatamente misure correttive per porre fine all'inadempienza accertata, l'autorità competente prende i provvedimenti necessari, che possono limitarsi, se del caso, ad un controllo amministrativo, per assicurare che il beneficiario ponga rimedio all'inadempienza accertata. L'inadempienza di scarsa rilevanza accertata e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario.

- b) In caso di inadempienza intenzionale, la percentuale di riduzione non è, in linea di massima, inferiore al 20% e può arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere applicata per uno o più anni civili.
- c) In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni nell'arco di un anno civile non supera l'importo totale di cui all'articolo 51, paragrafo 1."

(7) All'articolo 69 sono inseriti i seguenti paragrafi:

"5 bis) Durante il periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2015, gli Stati membri spendono un importo equivalente agli importi ricavati dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4 nonché, a partire dal 2011, agli importi generati a titolo dell'articolo 123 bis del regolamento (CE) n. [...] del Consiglio del [...] [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori]¹ esclusivamente a titolo di sostegno comunitario, nell'ambito dei vigenti programmi di sviluppo rurale, a favore di operazioni dei tipi menzionati all'articolo 16 bis del presente regolamento.

¹ GU L [...] del [...], pag. [...].

Per i nuovi Stati membri, quali definiti all'articolo 2, lettera g) del regolamento (CE) n. [...] del Consiglio del [...] [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori]¹, la data del 1° gennaio 2010 al primo comma è sostituita dal 1° gennaio 2013.

I primi due commi non si applicano alla Bulgaria e alla Romania.

5 ter) Se, alla chiusura del programma, l'importo reale del contributo comunitario speso per le operazioni di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo risulta inferiore all'importo di cui all'articolo 5 bis del presente articolo, la differenza è rimborsata dallo Stato membro al bilancio comunitario fino a concorrenza dell'importo eccedente il totale degli stanziamenti disponibili per operazioni diverse da quelle menzionate all'articolo 16 bis.

5 quater) Gli importi di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo non sono presi in considerazione ai fini dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1290/2005."

7 bis) All'articolo 70, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

"In deroga ai massimali di cui al paragrafo 3, la partecipazione del FEASR può essere innalzata al 90% per le regioni di convergenza e al 75% per le altre regioni per quanto riguarda le operazioni dei tipi menzionati all'articolo 16 bis del presente regolamento, fino agli importi ricavati dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, nonché, a partire dal 2011, agli importi generati a titolo dell'articolo 123 bis del regolamento (CE) n. [...] del Consiglio del [...] [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori]¹.

¹ G U L [...] del [...], pag. [...].

(8) All'articolo 78, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) esamina e approva qualsiasi proposta di modifica sostanziale dei programmi di sviluppo rurale."

(9) L'articolo 88, paragrafo 1, secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tuttavia, fatto salvo l'articolo 89 del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma e in conformità del presente regolamento e che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato."

(10) Il termine "allegato" è sostituito da "allegato I" nel titolo dell'allegato e nei seguenti articoli: 22, paragrafo 2; 23, paragrafo 6; 24, paragrafo 2; 26, paragrafo 2; 27, paragrafo 3; 28, paragrafo 2; 31, paragrafo 2; 32, paragrafo 2; 33; 34, paragrafo 3; 35, paragrafo 2; 37, paragrafo 3; 38, paragrafo 2; 39, paragrafo 4; 40, paragrafo 3; 43, paragrafo 4; 44, paragrafo 4; 45, paragrafo 3; 46; 47, paragrafo 2; 88, paragrafo 2; 88, paragrafo 4; 88, paragrafo 6.

(11) L'allegato è modificato come segue:

1. L'importo in EUR per il "sostegno all'insediamento " a titolo dell'articolo 22, paragrafo 2, indicato nella terza colonna della prima riga, è sostituito dal seguente: "70 000".

2. La seguente riga, relativa al sostegno alla ristrutturazione dovuta alla riforma di un'organizzazione comune di mercato, è inserita dopo l'undicesima riga relativa al sostegno ad associazioni di produttori:

"35 bis (3)	Importo massimo del sostegno alla ristrutturazione dovuta ad una riforma di un'organizzazione comune di mercato	4500	Per azienda agricola
		3000	nel 2011
		1500	nel 2012
			nel 2013"

La nota "*" è sostituita dalla seguente:

"(*) Il sostegno all'insediamento può essere erogato come premio unico fino ad un importo massimo di 40 000 EUR oppure come abbuono di interessi il cui valore capitalizzato non può essere superiore a 40 000 EUR. Per la combinazione delle due forme di sostegno, l'importo massimo non può essere superiore a 70 000 EUR."

La nota (****) è sostituita dalla seguente:

"(****) Questi importi possono essere maggiorati per i tipi di operazioni di cui all'articolo 16 bis del presente regolamento e in altri casi eccezionali a motivo di particolari circostanze debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale."

(12) È aggiunto un nuovo allegato II, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009 ad eccezione dell'articolo 1, paragrafi 5, 6 e 6 bis, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

ALLEGATO II

Elenco indicativo con i tipi di operazioni e gli effetti potenziali connessi alle priorità di cui all'articolo 16 bis

<i>Priorità: adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti</i>		
Tipi di operazioni	Articoli e misure	Effetti potenziali
Uso più razionale di concimi azotati (per esempio uso ridotto, attrezzatura, agricoltura di precisione), migliore stoccaggio del letame	Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole Articolo 39: pagamenti agroambientali	Riduzione delle emissioni di metano (CH ₄) e di protossido di azoto (N ₂ O)
Miglioramento dell'efficienza energetica (ad esempio, utilizzo di materiali da costruzione che riducono la perdita di calore)	Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole Articolo 28: accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali Articolo 29: cooperazione per nuovi prodotti, processi e tecnologie	Riduzione delle emissioni di biossido di carbonio (CO ₂) grazie al risparmio energetico
Meccanismi di prevenzione contro gli effetti negativi di eventi estremi connessi al clima (ad esempio, installazione di reti antigrandine)	Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole	Riduzione degli effetti negativi di fenomeni meteorologici estremi sul potenziale produttivo agricolo
Pratiche di gestione del suolo (p.es. metodi di dissodamento, colture intercalari, rotazione diversificata delle colture)	Articolo 39: pagamenti agroambientali	Riduzione del protossido di azoto (N ₂ O); sequestro del carbonio; adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici sul suolo
Modificazione dell'uso del suolo (p.es. conversione da seminativo in pascolo, messa a riposo permanente)	Articolo 39: pagamenti agroambientali Articolo 41: investimenti non produttivi	Riduzione del protossido di azoto (N ₂ O); sequestro del carbonio
Estensivizzazione dell'allevamento (p.es. riduzione della densità di carico) e gestione delle formazioni erbose	Articolo 39: pagamenti agroambientali	Riduzione del metano (CH ₄) e del protossido di azoto (N ₂ O)

Imboschimento, impianto di sistemi agroforestali	Articoli 43 e 45: imboschimento di superfici agricole e non agricole Articolo 44: primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli	Riduzione del protossido di azoto (N ₂ O); sequestro del carbonio
Misure di prevenzione e gestione delle inondazioni (ad esempio, progetti collegati alla protezione dalle inondazioni costiere e dell'interno)	Articolo 20: ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione	Riduzione degli effetti negativi di fenomeni meteorologici estremi sul potenziale produttivo agricolo
Formazione e utilizzazione di servizi di consulenza agricola in relazione ai cambiamenti climatici	Articolo 21: iniziative nel campo della formazione professionale e dell'informazione Articolo 24: utilizzo di servizi di consulenza Articolo 58: formazione e informazione	Offerta di formazione e consulenza agli agricoltori per ridurre i gas serra ed adattarsi ai cambiamenti climatici
Azioni di prevenzione contro gli incendi boschivi e le calamità naturali connesse al clima	Articolo 48: ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi	Sequestro del carbonio nelle foreste e si evitano le emissioni di biossido di carbonio (CO ₂); riduzione degli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle foreste
Conversione a tipi di foreste più resistenti	Articolo 47: ambiente forestale Articolo 49: investimenti non produttivi	Riduzione degli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle foreste
<i>Priorità: energie rinnovabili</i>		
Tipi di operazioni	Articoli e misure	Effetti potenziali
Produzione di biogas da rifiuti organici (produzione aziendale e locale)	Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole Articolo 53: diversificazione in attività non agricole	Sostituzione dei combustibili fossili; riduzione del metano (CH ₄)

Colture energetiche perenni (bosco ceduo a rotazione rapida e piante erbacee)	Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole	Sostituzione dei combustibili fossili; sequestro del carbonio; riduzione del protossido di azoto (N ₂ O)
Produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole/forestali	Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole Articolo 28: accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali Articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, nonché nel settore forestale; Articolo 53: diversificazione in attività non agricole Articolo 54: sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese	Sostituzione dei combustibili fossili
Impianti/infrastruttura per l'energia rinnovabile da biomassa ed altre fonti di energia rinnovabile (energia solare ed eolica, energia geotermica)	Articolo 53: diversificazione in attività non agricole Articolo 54: sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese Articolo 56: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale Articolo 30: infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	Sostituzione dei combustibili fossili

Informazioni e divulgazione di conoscenze connesse alle energie rinnovabili	Articolo 21: iniziative nel campo della formazione professionale e dell'informazione Articolo 58: formazione e informazione	Sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze e in tal modo, indirettamente, aumento dell'efficienza delle altre operazioni connesse alle energie rinnovabili
<i>Priorità: gestione delle risorse idriche</i>		
Tipi di operazioni	Articoli e misure	Effetti potenziali
Tecnologie per il risparmio idrico (ad esempio, sistemi di irrigazione efficienti) Riserve idriche (ivi comprese superfici con sfioratori di piena) Tecniche di produzione a basso consumo d'acqua (ad esempio, adeguamento delle pratiche colturali)	Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole Articolo 30: infrastrutture Articolo 28: accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali Articolo 39: pagamenti agroambientali	Migliore capacità di utilizzo razionale dell'acqua e migliore capacità delle riserve idriche
Recupero di zone umide Conversione dei terreni agricoli in paludi	Articolo 41: investimenti non produttivi Articolo 39: pagamenti agroambientali Articolo 38: indennità Natura 2000	Conservazione di corpi d'acqua di alto pregio; protezione e miglioramento della qualità delle acque
Conversione di terreni agricoli in sistemi forestali/agroforestali	Articoli 43 e 45: primo imboschimento di superfici agricole e non agricole	Protezione e miglioramento della qualità delle acque
Impianti per il trattamento delle acque di scarico nelle aziende agricole e nei settori della trasformazione e della commercializzazione	Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole Articolo 28: accrescimento del valore aggiunto delle terre agricole e dei prodotti forestali	Migliore capacità di utilizzo razionale dell'acqua
Sviluppo di corpi d'acqua seminaturali Creazione di argini naturali Fiumi a meandri	Articolo 39: pagamenti agroambientali Articolo 57: tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	Conservazione di corpi d'acqua di alto pregio; protezione e miglioramento della qualità delle acque
Pratiche di gestione del suolo (p.es. colture intercalari, agricoltura biologica, conversione da seminativo in pascolo permanente)	Articolo 39: pagamenti agroambientali	Contributo alla riduzione della dispersione nell'acqua di vari composti, tra cui quelli a base di fosforo.

Informazioni e divulgazione di conoscenze connesse alla gestione delle risorse idriche	Articolo 21: iniziative nel campo della formazione professionale e dell'informazione Articolo 58: formazione e informazione	Sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze e in tal modo, indirettamente, aumento dell'efficienza delle operazioni connesse alla gestione delle risorse idriche
<i>Priorità: biodiversità</i>		
Tipi di operazioni	Articoli e misure	Effetti potenziali
Conduzione di terreni agricoli di alto pregio naturale senza apporto di fertilizzanti e pesticidi Forme estensive di gestione dell'allevamento Produzione integrata e biologica	Articolo 39: pagamenti agroambientali	Conservazione di tipi di vegetazione con grande varietà di specie, protezione e manutenzione di formazioni erbose
Bordi dei campi e fasce riparie perenni e letti biologici Elaborazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 Creazione/gestione di biotopi/habitat all'interno e al di fuori dei siti Natura 2000 Modificazione dell'uso del suolo (prato estensivo, conversione da seminativo in pascolo permanente, messa a riposo di lungo periodo) Conduzione di colture perenni di alto pregio naturale Impianto e preservazione di frutteti prato	Articoli 38 e 46: indennità Natura 2000 Articolo 39: pagamenti agroambientali Articolo 41: investimenti non produttivi Articolo 47: pagamenti per interventi silvoambientali Articolo 57: tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	Protezione degli uccelli e di altra fauna selvatica, migliore rete di biotopi; presenza ridotta di sostanze nocive negli habitat circostanti; conservazione di fauna e flora protette
Salvaguardia della diversità genetica	Articolo 39: pagamenti agroambientali	Salvaguardia della diversità genetica
Informazioni e divulgazione di conoscenze connesse alla biodiversità	Articolo 21: iniziative nel campo della formazione professionale e dell'informazione Articolo 58: formazione e informazione	Sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze e in tal modo, indirettamente, aumento dell'efficienza delle operazioni connesse alla biodiversità
<i>Priorità: misure di accompagnamento alla ristrutturazione del settore lattiero-caseario</i>		
Tipi di operazioni	Articoli e misure	Effetti potenziali
Sostegno agli investimenti connesso alla produzione lattiero-casearia	Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole	Miglioramento della competitività del settore lattiero-caseario
Miglioramenti della trasformazione e commercializzazione connesse ai prodotti lattiero-caseari	Articolo 28: accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	Miglioramento della competitività del settore lattiero-caseario

Innovazione connessa al settore lattiero-caseario	Articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie	Miglioramento della competitività del settore lattiero-caseario
Premi per le superfici prative e la produzione estensiva di bestiame; produzione biologica connessa alla produzione lattiero-casearia; premi per i pascoli permanenti nelle zone svantaggiate; premi al pascolo	Articolo 39: pagamenti agroambientali	Rafforzare gli effetti ambientali positivi del settore lattiero-caseario
<i>Priorità: approcci innovativi relativi alle priorità di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d)</i>		
Operazioni innovative per affrontare le misure di mitigazione del cambiamento climatico e di adattamento	Articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie	Riduzione delle emissioni di GES e adattamento dell'agricoltura al cambiamento climatico
Operazioni innovative volte a sostenere lo sviluppo delle energie rinnovabili	Articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie	Sostituzione dei combustibili fossili e il riduzione dei GES
Operazioni innovative per migliorare la gestione delle risorse idriche	Articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie	Migliorare la capacità di usare l'acqua in modo più efficiente e di migliorare la qualità dell'acqua
Operazioni innovative volte a sostenere la conservazione della biodiversità	Articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie	Arrestare la perdita della biodiversità

”
”
